

Decreto n. 315.24
Prot. n. 18095

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge n. 204 del 17 febbraio 1992 relativa all’istituzione dell’Università per Stranieri di Siena;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. n. 146 del 15 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021;
- Visto la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i.;
- Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 254.22 del 17 maggio 2022 e modificato con D.R. n. 172.23 del 31 marzo 2023 ed in particolare l’art 30;
- Visto il “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” emanato con D.M. 226 del 14 dicembre 2021 ed in particolare l’art. 14;
- Considerata la necessità di disciplinare il deposito della tesi di Dottorato dell’Università per Stranieri di Siena con apposito Regolamento;
- Vista l’email del 30 aprile 2024 con la quale la Direttrice della Scuola di Dottorato ha chiesto al Consiglio della Scuola di approvare entro il 13 maggio 2024 il Regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell’Università per Stranieri di Siena;
- Visto che il Consiglio della Scuola ha approvato, per le vie brevi, il Regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell’Università per Stranieri di Siena;
- Considerata la necessità di emanare il Regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell’Università per Stranieri di Siena;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 29 maggio 2024;

DECRETA

l’emanazione del “Regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell’Università per Stranieri di Siena” nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente Regolamento è pubblicato all’Albo on line e nel sito web dell’Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Siena, 6 giugno 2024

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari)*

La responsabile del procedimento: f.to dott.ssa Silvia Tonveronachi*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull’accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO PER IL DEPOSITO DELLA TESI DI DOTTORATO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

ARTICOLO 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure da adottare per la raccolta, l'accessibilità e la conservazione delle tesi di dottorato in formato digitale discusse presso l'Università per Stranieri di Siena

ARTICOLO 2

OBBLIGHI DEI/DELLE DOTTORANDI/E CIRCA L'ACCESSIBILITÀ DELLE TESI DI DOTTORATO

1. Dottorandi e dottorande potranno inserire in maniera autonoma le tesi di dottorato sulla piattaforma IRIS di Cineca.
Le stesse, una volta poste in stato definitivo, verranno inviate automaticamente a deposito legale.
2. I dottorandi e le dottorande, al momento di presentare la domanda per l'esame finale del Dottorato di ricerca, dovranno rilasciare apposita dichiarazione sull'accessibilità e il contenuto delle tesi di Dottorato.
3. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo di Dottore/Dottoressa di ricerca è subordinato al deposito, da parte dell'interessato/a, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

ARTICOLO 3

LIMITI ALL'ACCESSIBILITÀ DELLE TESI DI DOTTORATO

1. L'accessibilità alle tesi di dottorato presenti nell'archivio istituzionale dell'Università sarà limitata se sussistano i seguenti motivi:
 - a) parti di tesi sono già state sottoposte a un editore o sono in attesa di pubblicazione;
 - b) le tesi sono finanziate da enti esterni, che vantano dei diritti su di esse e sulla loro pubblicazione.
2. Nei casi di cui al precedente comma, è previsto un "embargo" fino a 12 mesi, che può essere prorogato, con motivata richiesta, così come specificato nel successivo comma 3, di ulteriori 6 mesi. Eventuali ulteriori deroghe a tale periodo di tempo potranno essere valutate ed eventualmente concesse, in casi eccezionali e debitamente motivati, dal Collegio dei docenti del Dottorato per un periodo massimo di 3 anni. Allo scadere del periodo di "embargo" la tesi viene comunque resa liberamente consultabile.
3. Il dottorando/La dottoranda dovrà specificare la motivazione della richiesta di "embargo" (esclusivamente fra quelle previste) e dovrà allegare anche la firma del supervisore/della supervisora, che convaliderà tale motivazione.

ARTICOLO 4

DEPOSITO PRESSO LE BIBLIOTECHE NAZIONALI DI FIRENZE E ROMA

1. Il deposito delle tesi di dottorato presso le Biblioteche Nazionali centrali di Firenze e Roma sarà effettuato secondo le disposizioni per il deposito legale dei documenti informatici, emanate dagli enti suddetti con un regolamento apposito successivo alla L. 15 aprile 2004, n. 106 e al relativo regolamento attuativo (DPR 3 maggio 2006, n. 252).

2. Conformemente alla regolamentazione prevista per la consultazione delle tesi di dottorato presso le Biblioteche Nazionali centrali, potrà essere attivato presso l'Ateneo un punto controllato di consultazione anche nel periodo in cui la tesi sia eventualmente sottoposta ad embargo, fatto salvo l'assolvimento preliminare delle procedure relative ai brevetti.

ARTICOLO 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento dovranno essere recepite anche dai bandi di concorso e dalle istruzioni per l'accesso ai corsi di Dottorato.
2. Per i corsi di Dottorato già banditi sarà sufficiente che i dottorandi e le dottorande firmino l'apposita declaratoria di cui all'art. 2, comma 2.
3. Nei futuri rapporti con gli enti finanziatori di una ricerca dovrà essere evidenziato l'obbligo di deposito nell'archivio istituzionale.

ARTICOLO 6
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 7
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione così come stabilito dal vigente Statuto e viene pubblicato nell'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo.